

CRISI D'IMPRESA

Perché non convincono le norme sul ruolo dei professionisti nella gestione della crisi

di **Massimo Buongiorno**

Seminario di specializzazione

LE CHIUSURE DI BILANCIO AL TEMPO DEL COVID

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'entrata in vigore delle nuove norme contenute nel **Codice della crisi e dell'insolvenza delle Imprese** continua a far discutere. Essa è stata rinviata al **1° settembre 2021 con il Decreto Liquidità (D.L. 23/2020)** ma alcuni istituti potrebbero **entrare in vigore prima**.

La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha infatti approvato l'11 novembre 2020 un emendamento al D.L. 123/2020 che **consentirà al tribunale di omologare un accordo di ristrutturazione dei debiti ed un concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali**.

Tale norma era **già prevista dall'[articolo 48, comma 3 e 5, CCII](#)** ma è chiaro che anticiparne l'entrata in vigore, con possibilità di applicazione a tutte le **procedure pendenti**, può dimostrarsi **particolarmente utile nell'attuale frangente**.

Nell'ultima settimana, poi, **hanno fatto molto rumore le dichiarazioni rese**, a margine del Convegno annuale dell'Associazione Albese di Studi di Diritto Commerciale, **da Mauro Vitiello**, capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia e magistrato che molto si è occupato di questioni fallimentari.

Secondo quanto riportato dalle testate nazionali, **il Governo intenderebbe anticipare l'entrata in vigore di ulteriori discipline** contenute nel Codice della Crisi **ed introdurre alcune modifiche** non previste dallo stesso Codice.

Elementi interessanti di novità riguardano soprattutto gli **accordi di ristrutturazione dei debiti** per i quali si dovrebbero **anticipare gli accordi ad efficacia estesa verso tutte le tipologie dei creditori** e non solamente nei confronti delle banche come oggi previsto dall'**[articolo 182-septies L. F.](#)** ed anche la possibilità di **dimezzare dal 60% al 30% la soglia minima di creditori**

partecipanti all'accordo. Per i **concordati preventivi in continuità** si anticiperebbero le misure volte ad **aumentare la moratoria nei pagamenti** ai creditori privilegiati da uno a due anni ([articolo 86 CCII](#)).

Le dichiarazioni più controverse riguardano però i **professionisti** per i quali:

1. è prevista una **riduzione dei compensi del 25%**;
2. la **corresponsione è legata all'esito positivo della procedura**;
3. in caso di **successivo fallimento** (liquidazione giudiziale secondo il Codice della crisi), i **compensi prededucibili sono limitati al 75%** ma solamente per gli accordi omologati dal tribunale e per i concordati preventivi ammessi ([articolo 6 CCII](#)).

I temi ai **punti 1 e 2** ritornano dalle bozze di decreti attuativi della **Legge Delega 115/2017** predisposti dalla **Commissione Rordorf** riconvocata per questo scopo, come correttamente notato anche da Andrea Foschi, Consigliere Cndcec con delega alla **crisi di impresa**.

In particolare, all'**articolo 8** erano previste **tariffe massime praticabili** da calcolare sulla base di percentuali variabili a seconda del **tipo di procedura** e delle **dimensioni dell'attivo dell'impresa**. Tali tariffe riguardavano **tutti i professionisti coinvolti** nelle procedure sia di nomina del debitore sia del Tribunale. Lo stesso articolo, al **comma 2**, prevedeva che fossero **revocabili gli acconti eccedenti il 25% dell'importo complessivo**.

Il **Codice della Crisi**, nella sua **versione attuale non accoglie questo articolo**, eliminato a seguito delle vivaci proteste degli Ordini interessati. Ora però pare di cogliere che, nell'ottica di **ridurre i costi delle procedure** e quindi incrementare il soddisfacimento dei creditori nelle diverse procedure, questo tema voglia **ritornare**.

Non è chiaro **come si debba applicare la riduzione del 25%** ai compensi ed in particolare se essa riguarderà gli **incarichi già in corso**. È anche difficile comprendere rispetto a quale base si dovrà applicare tale riduzione, specie per gli incarichi di nomina da parte del debitore che **non prevedono tariffe specifiche**.

Al di là delle modalità applicative, paiono da valutare con attenzione misure di questo tipo che, intuendo un **retropensiero punitivo nei confronti di quei (pochi) professionisti** che adottano comportamenti opportunistici, si rischia di **danneggiare la maggior parte** che svolge un ruolo imprescindibile nella gestione della crisi.

Da evitare quindi il rischio che la limitazione dei compensi possa **svilire il contenuto delle prestazioni professionali** producendo un **danno maggiore dei benefici che si intende ottenere**.

Ancora più critica, e a parere degli Autori, difficilmente attuabile è l'introduzione di "**success fee**" che possono funzionare solamente nei casi di **consulenza al debitore finalizzata al buon esito di una procedura** ma sono contrari al mantenimento della **necessaria indipendenza dell'attestatore**, del **commissario giudiziale** e del **curatore fallimentare**.

Più condivisibile la **limitazione delle prededucibilità ai casi nei quali l'attività svolta dal professionista ha mostrato una utilità**, tuttavia andrebbero meglio definite le fattispecie essendo possibile, e non solamente in astratto, che la procedura non abbia avuto utilità per **cause assolutamente non imputabili al professionista che ha invece agito con la dovuta diligenza**.

Rimane infine **non chiaro**, ma non è una novità, per quali motivi la **prededucibilità debba essere limitata al 75% del compenso**.